



A.N.AC.

Autorità Nazionale Anticorruzione



PROTOCOLLO DI AZIONE VIGILANZA COLLABORATIVA CON LA REGIONE CAMPANIA

PREMESSO CHE

- L'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, ha ridefinito le funzioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) stabilendo, tra l'altro, al comma 2, che sono trasferiti alla medesima Autorità anche *"i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"* di cui all'art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
- L'art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice) dispone che l'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché, nei limiti stabiliti dal medesimo decreto legislativo, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dal suo ambito di applicazione, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 163/2006 e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara;
- L'art. 4 del Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi dell'Autorità, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, dispone che le stazioni appaltanti possono chiedere all'Autorità di svolgere un'attività di vigilanza, anche preventiva, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento della procedura di gara e dell'esecuzione dell'appalto;
- Il medesimo art. 4 del citato Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi dell'Autorità individua ai commi 2 e 3 specifici presupposti per l'attivazione della vigilanza collaborativa che, in quanto forma particolare di verifica di carattere prevalentemente preventivo, per essere esercitata efficacemente, non può rivolgersi alla totalità degli appalti indetti da una stazione appaltante, ma deve incentrarsi su particolari specifici casi ad alto rischio di corruzione;
- L'attività di vigilanza esercitata ai sensi dell'art. 4 del citato Regolamento è volta a rafforzare ed assicurare la correttezza e la trasparenza delle procedure di affidamento poste in essere dalle stazioni appaltanti, a ridurre il rischio di contenzioso in corso di esecuzione, con efficacia dissuasiva di ulteriori condotte corruttive o comunque contrastanti con le disposizioni di settore;
- Il Regolamento di vigilanza, ai commi 2 e 3 sopra richiamati, individua quattro ipotesi in cui la vigilanza collaborativa può essere richiesta dalle stazioni appaltanti : a) programmi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico ovvero a seguito di calamità naturali; b) programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari; c) contratti di lavori, servizi e forniture di notevole rilevanza economica e/o che abbiano impatto sull'intero territorio nazionale, nonché interventi di realizzazione di grandi infrastrutture

strategiche; d) procedure di approvvigionamento di beni e servizi svolte da centrali di committenza o da altri soggetti aggregatori;

CONSIDERATO CHE

- In data 31.8.2015, con nota prot. n. 109068, il Presidente della Regione Campania ha inoltrato all'ANAC richiesta di attivazione di vigilanza collaborativa;
- la richiesta evidenzia la necessità di attivare quanto previsto dal Regolamento di vigilanza dell'Autorità al fine di rafforzare ed assicurare la correttezza e la trasparenza delle procedure di affidamento, di migliorare e accrescere le funzioni di committenza degli approvvigionamenti e di attuare un programma di legalità e trasparenza per tutte le articolazioni dell'Ente, soprattutto con riferimento a taluni settori di competenza particolarmente soggetti a rischio di corruzione;
- l'Autorità ritiene pertanto di avviare un'attività di vigilanza speciale collaborativa in ragione di specifiche e rilevanti circostanze quali la primaria importanza dell'Ente richiedente, la rilevanza economica e il particolare rischio corruttivo dei settori per i quali è richiesta la vigilanza collaborativa.

TUTTO QUANTO PREMESSO

l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche "l'Autorità") nella persona del suo Presidente, Raffaele Cantone

E

La Regione Campania nella persona del Presidente della Giunta Regionale, Vincenzo De Luca, sottoscrivono il presente

PROTOCOLLO DI AZIONE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di azione.

Articolo 2

(Finalità)

1. Il presente Protocollo disciplina lo svolgimento dell'attività di vigilanza collaborativa anche preventiva, come meglio indicato nei successivi articoli, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa del Codice dei Contratti Pubblici, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento della procedura di gara e dell'esecuzione dell'appalto.
2. Ai fini dell'efficacia della vigilanza medesima, nei successivi articoli viene individuato, all'interno di aree particolarmente critiche o di azioni/misure rilevanti, un numero limitato di specifici affidamenti sui quali espletare l'attività prevista dall'art. 4.

3. Il procedimento di verifica preventiva di cui al presente Protocollo si svolgerà secondo modalità e termini temporali coerenti con il fine di assicurare la tempestiva attivazione delle procedure e dei connessi adempimenti.

Articolo 3

(Oggetto)

1. L'attività che l'Autorità porrà in essere nei primi sei mesi di collaborazione riguarda il settore dei contratti pubblici, ivi inclusa la sicurezza sui luoghi di lavoro, e sarà incentrata su un numero determinato di interventi, di rilevante importo economico e concernenti settori a particolare rischio di corruzione. Ferme restando le ulteriori forme di possibile collaborazione di cui al comma 1 del seguente art. 5.
2. Gli interventi, per un totale complessivo di n. **6** procedure di affidamento, sono stati individuati, di comune accordo dall'Autorità e dal Presidente della Regione e riguardano:
 - **n. 2** procedure per l'affidamento di lavori e/o servizi attinenti alla gestione e al ciclo dei rifiuti;
 - **n. 2** procedure per l'affidamento di lavori e/o servizi attinenti alla gestione del servizio idrico;
 - **n. 2** procedure per l'affidamento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche di rilevante impatto socio-economico.

Articolo 4

(Procedimento di verifica)

1. Formano oggetto di verifica preventiva i seguenti documenti:
 - a) atti della procedura di affidamento:
 - determinazione a contrarre;
 - bandi di gara o lettere di invito o inviti a presentare offerta nel caso di procedura negoziata;
 - disciplinari di gara;
 - capitolati;
 - schemi di contratto;
 - provvedimenti di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice;
 - verbali del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse;
 - provvedimenti di aggiudicazione, provvisoria e definitiva.
 - accordi quadro e relativa documentazione di gara e/o contrattuale
 - b) atti della fase di esecuzione dei contratti:
 - perizie di variante;
 - atti finalizzati alla conclusione di accordi bonari e contratti di transazione di cui agli articoli 240 e 239 del Codice;
 - proposte/atti di risoluzione contrattuale o altri atti in autotutela;
 - sospensioni contrattuali;

- riscontrate violazioni del protocollo di legalità, ove sottoscritto;
 - riscontrati gravi inadempimenti e gravi ritardi ascrivibili a responsabilità dell'appaltatore e provvedimenti conseguentemente assunti dalla Regione (applicazioni di penali, segnalazioni, escussione della cauzione, esecuzione in danno, eventuale risoluzione e modalità di affidamento della prestazione residua ad altro operatore).
2. L'Autorità si riserva comunque la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile e/o necessaria ai fini del corretto svolgimento dell'attività collaborativa.

Articolo 5

(Ulteriori forme di collaborazione)

1. Il Presidente della Regione, anche al di fuori degli interventi espressamente individuati al precedente art. 3 comma 2, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo e/o di particolari gravi e comprovate esigenze, può promuovere una verifica preventiva di documentazione ed atti di gara e/o di altri atti e/o provvedimenti concernenti l'esecuzione di altri contratti pubblici, già aggiudicati, richiedendo l'intervento diretto, anche ispettivo, dell'Autorità.
2. La Regione si impegna ad inserire nella documentazione di gara e/o contrattuale relativa a ciascun affidamento la seguente clausola:
“La Regione Campania si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp”.
Resta ferma la facoltà della Regione di introdurre la suddetta clausola anche in accordi contrattuali ulteriori ed anche al di fuori delle ipotesi di affidamento di contratti pubblici.
3. La Regione Campania invia all'Autorità *report* periodici dei contratti nei quali sono state contestate violazioni delle clausole e condizioni predisposte nei bandi per prevenire tentativi di infiltrazione criminale.
4. È fatto obbligo alla Regione di rendere nota all'ANAC la motivazione, anche in forma sintetica, delle ragioni per le quali si utilizzano eventualmente poteri in deroga al Codice dei contratti pubblici

Articolo 6

(Procedimento di vigilanza collaborativa)

1. Il procedimento di verifica si articola secondo le seguenti modalità:
 - I. gli atti di cui al precedente articolo 4 sono trasmessi all'Autorità preventivamente alla loro formale adozione da parte della Regione;
 - II. a seguito della trasmissione l'Autorità esprime un parere, anche formulando eventuali osservazioni;

III. in particolare, qualora si individuino irregolarità o non conformità alle vigenti disposizioni normative o alle pronunce dell'Autorità, l'ANAC formula un rilievo motivato e lo trasmette alla Regione. In tale ipotesi, la Regione:

- a. se ritiene fondato il rilievo, vi si adegua, modificando o sostituendo l'atto in conformità al rilievo stesso, inviando altresì copia del documento in tal senso rettificato;
- b. se, invece, non ritiene fondato il rilievo, presenta le proprie controdeduzioni all'Autorità e assume gli atti di propria competenza.

Articolo 7

(Durata)

1. Il presente Protocollo ha durata di un anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Il Protocollo è rinnovabile, per un ulteriore anno, nel caso in cui le parti, alla prima scadenza, lo ritengano necessario.

Articolo 8

(Prerogative della Regione Campania)

1. Le attività svolte dall'Autorità nell'ambito della vigilanza collaborativa disciplinata dal presente Protocollo di Azione non costituiscono né determinano ingerenza nella fase decisoria che rimane prerogativa esclusiva della Regione e delle stazioni appaltanti, né in alcun modo ne possono limitare la responsabilità in merito. Restano, pertanto, fermi i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC.

Roma, 15 ottobre 2015

Il Presidente dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione

Raffaele Cantone

Il Presidente della Giunta Regionale
della Campania

Vincenzo De Luca